



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 148/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37399** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** in data **XX** (C.F. **XX**), ed ivi residente in via **XX**, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell’Avv. Santino Spina, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura regionale dell’Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all’udienza in data 3 luglio 2024 con l’assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l’avv. Leone per l’I.N.P.S., nessuno comparso per il ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, **XX**, come sopra generalizzato,

	già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 1983, in pensione per riforma	
	in data 10 luglio 2019, titolare della pensione ordinaria diretta n. XX, ha	
	chiesto la declaratoria del diritto alla rideterminazione della pensione	
	mediante il riconoscimento della tredicesima mensilità per il periodo luglio-	
	settembre 2019.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 13 marzo 2024, è stato disposto il	
	rinnovo della notifica del ricorso alla sede territoriale dell’I.N.P.S. di	
	residenza del ricorrente, ed è stata altresì disposta l’integrazione del	
	contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa – Arma di Carabinieri.	
	Eseguito l’incombente, si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha, fra l’altro,	
	segnalato che difetta l’interesse ad agire in quanto la quota richiesta dei 3/12	
	di tredicesima mensilità per il periodo da luglio a settembre 2019 è stata già	
	corrisposta con rata agosto 2021 a seguito dell’applicazione della	
	determinazione n. XX.	
	Il Ministero della Difesa regolarmente intimato non si è costituito.	
	In vista dell’udienza, il ricorrente ha fatto pervenire brevi note con le quali,	
	alla luce di quanto precisato dall’I.N.P.S., ha chiesto che sia dichiarata la	
	cessazione della materia del contendere.	
	All’udienza del 3 luglio 2024, il difensore dell’I.N.P.S. ha aderito alla richiesta	
	del ricorrente.	
	La causa è stata quindi posta in decisione.	
	Questo Giudice ritiene che, come concordemente riconosciuto dalle parti,	
	sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del	
	contendere.	
	Ed infatti dall’esame della ricostruzione della liquidazione del trattamento	
	2	

	pensionistico del Guerra, avvenuta attraverso l'adozione di tre successive	
	determinazioni, emerge come con il provvedimento n. XX , con cui è stata data	
	esecuzione alla sentenza n.195/2021 di questa Sezione concernente	
	l'applicazione dell'art.54 del D.P.R. 1092/73, l'Istituto previdenziale abbia	
	provveduto sulla rata agosto 2021 ad erogare la quota mancante di 3/12 di	
	tredicesima mensilità attinente al periodo da luglio a settembre 2019, spettante	
	ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 1092/73 e confluita nel complessivo conguaglio	
	per somme arretrate, comprensivo d'interessi legali e, nei limiti del maggior	
	importo differenziale, di rivalutazione monetaria, come stabilito nella	
	medesima sentenza, ammontante all'importo lordo di €.3.190,40.	
	La pretesa del ricorrente appare dunque pienamente soddisfatta.	
	La circostanza che il provvedimento satisfattivo, pur adottato prima del	
	deposito del ricorso, sia stato posto in essere per dare esecuzione alla sentenza	
	concernente l'applicazione dell'art. 54 TU 1092/1973, senza che il pensionato	
	potesse agevolmente percepire – neanche a seguito del riscontro al ricorso	
	amministrativo - l'avvenuta liquidazione anche dei 3/12 della tredicesima,	
	oggetto della presente domanda, comporta che vi siano i presupposti per la	
	compensazione delle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37399	
	dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 3 luglio 2024.	
	IL GIUDICE	
	3	

